

Archivio

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. VII

Reg. Albo

5-12-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Firma)



CITTA' DI RAGUSA RAGIONERIA
1 - DIC 2003
ARRIVATO

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VII - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2266	OGGETTO: RIMBORSO ONERI CONCESSIONI ALLA DITTA "RAGUSANA COSTRUZIONI DI BRICCOLI CARLA & C. S.N.C." CONCESSIONE EDILIZIA N. 58/2000.
DATA 04 DIC. 2003	
N. SETTORE 131/VI 26 NOV. 2003	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio	Capitolo	Impegno	Funzione	Servizio	intervento
2003	2872	5621/03	09	01	02

IL RAGIONIERE

(Firma)

L'anno duemilatre, il giorno 24 del mese di novembre (24/11/2003) nel proprio ufficio

Il dirigente del settore VII dott. Ing. Francesco Poidomani ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che giusta concessione edilizia n.58/2000, rilasciata in data 09/10/2000 e successiva variante rilasciata in data 29/05/2003, la ditta Ragusana Costruzioni s.n.c. è stata autorizzata alla realizzazione di un edificio in Ragusa, via G. Falcone, sul lotto n.18 della lottizzazione n.75/80;
- che ai fini del rilascio delle concessioni edilizie erano stati calcolati complessivamente oneri concessori, pari a € 130.462,95, comprendenti € 25.602,16 per incidenza rete stradale ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione ed anche le superfici destinate a parcheggio di legge;
- che con nota del 23/10/2003 prot. N°60594, la ditta ha chiesto la revisione degli oneri concessori, anche in forza della sentenza del Consiglio di Stato n.987 del 14/10/92;
- che con nota del 19/11/2003 n.66621 la ditta ha trasmesso atto unilaterale d'obbligo, relativo al vincolo del parcheggio di legge, registrato a Ragusa il 07/11/2003 al n.452;

VISTO

- la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V) del 14/10/92 n.987 che così recita: "in sede di rilascio delle concessioni edilizie non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione i parcheggi obbligatori ai sensi dell'art.18 l. 6 agosto 1967 n.765";
- la nota n.219 del 20/04/91 del Sett.6° -Avvocatura, con la quale viene confermato quanto specificato nella suddetta sentenza;
- che nel calcolo degli oneri di urbanizzazione, per il caso specifico, l'incidenza per rete stradale non è dovuta in quanto facente parte delle opere di urbanizzazione primarie realizzate dai lottizzanti;
- i conteggi degli oneri rideterminati dall'Ufficio;
- che la ditta ha eseguito per intero il versamento degli oneri concessori a suo tempo determinati;

determina

1) Rimborsare la somma di € 30.725,72 alla ditta "Ragusana Costruzioni di Briccoli Carla & C. s.n.c." sul conto corrente n. 10596238 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa - Sede di via Matteotti -, ABI 5036 - CAB 17000; *causale in €/n°*
interfeto alla stene

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione di mandato di pagamento connesso alla liquidazione;

3) Imputare la spesa di € 30.725,72 *alle funz. 09 rev. el int. 02 Bol. 2003*
(Cap. 2872 - imp. 5621/03)

Ragusa li' 24/11/2003



Il dirigente
Dott. Ing. Francesco Poinmani

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria

Ragusa, 04/12/03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa. 06/12/03

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 06/12/03 al 12/12/03

Ragusa. 15/12/03

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa.....

IL SEGRETARIO GENERALE

